



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:

- 1) Dott. Franco MOREA - Presidente-
- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
- 3) Dott.ssa Maria LEONE - Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N.47 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2016, avverso la sentenza n. 3615/2015(RG 626/2013) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di retribuzione, promossa da:

**[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro tempore  
rappr. e dif. dagli avv.ti G. FRANCINI, M. MARTINELLI, C. PIGNATA, *F. STOLFA.*

- Appellante -

*contro*

**[REDACTED]**  
Rappr.e difeso dall'avv. S. POLLICORO

-Appellata-

**OGGETTO:** "retribuzione"

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in appello depositato in data 19/2/2016 la società in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto la domanda di pagamento di lavoro straordinario avanzata dalla appellata per il tempo necessario a raggiungere il posto di lavoro. Ha assunto l'istante l'erroneità della sentenza non spettando una retribuzione per il tragitto casa-lavoro e avendo la ricorrente percepito, per i periodi in cui ha lavorato in terreni diversi da quello principale presso la sede aziendale l'indennità di trasferta.

Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda del

ricorrente.

L'appellata costituendosi ha chiesto il rigetto dell'appello, riportandosi alle motivazioni della sentenza impugnata.

L'appello è fondato.

Effettivamente non va di regola computato nell'orario di lavoro il tempo necessario per raggiungere la sede di lavoro, sia in andata che in ritorno. In deroga a tale principio, si sostiene in giurisprudenza che *“Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell'attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario) allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione; in particolare, sussiste il carattere di funzionalità nei casi in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa. (Fattispecie relativa al compenso per lavoro straordinario prestato dal lavoratore in occasione del trasporto giornaliero da lui effettuato, per la durata di circa un'ora, di operai e mezzi dalla sede della società ai singoli cantieri)”<sup>1</sup>.*

Al fine di computare il tragitto nell'orario di lavoro dunque è necessario accertare l'obbligatorietà del raggiungimento della sede di lavoro per tutti i dipendenti prima di essere spostati per il luogo di espletamento effettivo del lavoro. E la funzionalità dello spostamento ai fini della prestazione lavorativa, che ricorre quando il datore di lavoro abbia acquisito una commessa lontano dalla sede aziendale e debba dunque spostare i lavoratori di volta in volta presso il luogo dove deve essere eseguito l'appalto.

E poi che tale spostamento forzato dei dipendenti non sia retribuito già in altro modo, ossia attraverso la percezione di una indennità di trasferta.

Ebbene nel caso di specie il giudice di primo grado ha riconosciuto alla ricorrente il pagamento di un'ora complessiva di trasporto al giorno, qualificandolo come straordinario, sulla base dell'assunto che, siccome veniva prelevata da un autobus aziendale presso un punto di raccolta, automaticamente da quel momento ella doveva considerarsi al lavoro.

Deve rilevarsi, invero, che in primo grado la ricorrente non ha mai affermato che tale tipo di trasferimento le fosse imposto dal datore di lavoro, ossia che ella fosse obbligata a raggiungere il punto di raccolta per salire sul bus aziendale. Peraltrao dall'esame dei conteggi allegati risulta che le ore domandate di straordinario non coincidono con quelle di trasporto con il bus, posto che ella da un lato ha affermato che lo spostamento con il bus aziendale fosse quotidiano(indicando due ore all'andata e due al ritorno), dall'altro ha domandato solo per alcuni mesi dell'anno il compenso per lavoro straordinario e solo per poche ore al mese(mediamente), il che lascia pensare che ella non

---

<sup>1</sup> Cass. Sez. L, *Sentenza n. 17511 del 26/07/2010*

abbia chiesto lo straordinario per il passaggio quotidiano con il bus aziendale, ma solo per il trasporto con il bus effettuato nei giorni in cui veniva condotta su terreni distanti dalla sede ordinaria. E tuttavia risulta dalle buste paga che ella abbia percepito anche l'indennità di trasferta in alcuni mesi, proprio per compensarla dei trasferimenti in altri terreni. E tale emolumento è sostitutivo dello straordinario, perché già compensativo del disagio patito per lo spostamento.

Non vi è chiarezza insomma già nella prospettazione iniziale della lavoratrice in ordine alle prestazioni lavorative per cui abbia domandato lo straordinario, né prova della necessità del trasporto a mezzo del bus aziendale, né vi è possibilità di computare le medesime ore a titolo di straordinario e di trasferta già riconosciuta, non potendo cumularsi i relativi trattamenti.

Né ha senso sottrarre l'importo della trasferta dallo straordinario, perché se è stata corrisposta la trasferta nei periodi in cui la lavoratrice ha lavorato in terreni lontani dalla sede aziendale, non le spettava anche lo straordinario, essendo stato già remunerato l'impegno aggiuntivo con la corresponsione della trasferta.

L'appello deve essere accolto e deve essere rigettata integralmente la domanda della ricorrente posta in primo grado. Solo la diversa qualità delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da [REDACTED]. Spese compensate.

Taranto, 26/5/2021

Il Relatore  
Dott.ssa R.Di Todaro

Il Presidente  
dott. F. Morea